



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Generale  
"Diritti di cittadinanza e coesione  
sociale"  
Il Direttore Generale

DOCUMENTO DIGITALE

---

Oggetto: Regime Iva prestazioni rese da Cooperative Sociali.

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie  
Al Direttore Generale dell'ESTAR

e p.c. Al Presidente dell'Alleanza delle  
Cooperative Italiane

Cari Direttori,

a seguito della nostra nota prot. AOOGR/297287/R.060 del 02/12/14 con la quale chiedevamo eventuali osservazioni/controdeduzioni alla nota dell'Alleanza delle Cooperative Italiane – Toscana, che vi era stata inviata in allegato, ed in base alle osservazioni pervenute a seguito degli ulteriori approfondimenti in materia fiscale, così come preannunciato si impartiscono le seguenti disposizioni al fine di uniformare i comportamenti sul territorio regionale:

Costituisce libera facoltà del soggetto cooperativa erogante il servizio l'applicazione del regime di esenzione o imponibilità (previsto dal punto n. 41-bis della tabella A parte II allegata al Dpr 633/1972).

La disposizione di cui sopra prevede espressamente che sono fra le altre soggette ad Iva con aliquota 4%: **le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 331, primo periodo, L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007, il numero 41-bis) si interpreta nel senso che **sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18) prestazioni sanitarie, 19) prestazioni di ricovero e cura, 20) prestazioni educative, 21) prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili ecc. e 27-ter) prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti ecc. dell'art. 10 del Dpr. 633/1972)** rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.

Il secondo periodo della medesima disposizione, inoltre, stabilisce che "resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460". Sulla base della suddetta disposizione interpretativa, tuttora in vigore, le cooperative sociali hanno il diritto di scegliere tra la possibilità di ritenere "imponibili" le citate prestazioni (ed assoggettarle all'aliquota del 4% di cui al precitato n.41-bis) e la possibilità alternativa di considerare le medesime prestazioni "esenti" (ai sensi dell'art.10, n. 27-ter, D.P.R. n. 633 del 1972).

Sulla base dell'art. 1, comma 488, L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 172, L. 27 dicembre 2013, n. 147, il numero 41-bis) non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381 (cooperative sociali).

Quest'ultima disposizione si applica con riferimento alle operazioni effettuate sulla base dei contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 490, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Per le motivazioni sopra riportate, in caso di bando di gara il costo della prestazione resa dalle cooperative deve essere sempre valutato al netto dell'Iva.

Se poi tale grandezza resta esente (art. 10 del dpr. 633/1972) o subisce l'incremento per applicazione dell'Iva (al 4%), ciò non può mai costituire onere per colui che eroga il servizio e non può mai costituire scriminante per la scelta del soggetto a cui affidarlo.

Non ha quindi rilevanza il fatto che nei bandi di gara possa venire richiesta la dimostrazione del prezzo offerto tramite scomposizione dei costi sostenuti in quanto il rapporto si conclude, di fatto, nell'ambito di un appalto di servizi rilevante Iva a cui non è legittimamente applicabile il regime di omnicomprensività dell'Iva.

Analogo principio deve essere applicato nel quadro delle regole che comportano la fissazione del costo della retta a carico dell'utenza della RSA.

Ciò nel senso che spetta al soggetto che svolge il servizio e percepisce i corrispettivi (rette) dall'utenza per il medesimo, in base al proprio regime stabilire il relativo trattamento di imponibilità Iva o di esenzione Iva.

A tal proposito, nel caso in cui ad erogare il servizio della RSA all'utenza sia un ente pubblico (ASL o APSP) la prestazione verrà fatturata in regime di esenzione Iva (obbligatorio non spetta la facoltà di applicazione dell'Iva).

Se poi l'ente medesimo, per far funzionare la struttura, si avvale delle prestazioni di servizi socio assistenziali, sanitari ecc. (quelli di cui sopra), di una cooperativa che ha i requisiti, spetta a quest'ultima la scelta del regime Iva dei corrispettivi per le sue prestazioni rese all'ente (ASL o APSP), senza possibilità di fissare contrattualmente un limite compreso Iva o meno del corrispettivo relativo.

Infine si precisa che la quota sanitaria è fissata a livello regionale con appositi atti deliberativi e non può essere soggetta a sconti o decurtazioni sulla base di valutazioni aziendali, né può essere disatteso l'adeguamento ISTAT quando approvato a livello regionale. Le voci di riferimento che compongono la base per il calcolo della quota sanitaria in RSA sono illustrate dettagliatamente nella Tabella Allegato 2 della Del. GRT 402/2004 "R.S.A. Costi relativi alle prestazioni sanitarie".

Premesso ciò non è consentito mettere a gara i servizi ponendo come base d'asta il ribasso della quota sanitaria che si tradurrebbe necessariamente in una riduzione del livello dei servizi e delle prestazioni erogate.

Si ringrazia per l'attenzione e si inviano cordiali saluti.

MM

Dr. Valtere Giovannini

---

Via T. Alderotti, 26/n - 50139 Firenze,  
Tel. 055/4383275

Il documento è stato firmato da GIOVANNINI VALTERE; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.  
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 19/01/2015  
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente  
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

oggetto: Regime Iva prestazioni rese da Cooperative Sociali.

n allegati: 0

AOOGR/11847/R.060 del 19/01/2015